

7)

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ... 10/05/2018

Colli



**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b)
della legge 6 giugno 2016, n. 106**

EMENDAMENTI

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117/2017)

Inserire un comma 2:

“All'articolo 4, aggiungere un comma 2 bis così formulato: **Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 possono accedere al registro unico nazionale del terzo settore a condizione che adeguino i propri statuti ai requisiti richiesti al comma 2 entro il 31.12.2020**”.

Motivazione:

La modifica si inserisce nell'alveo della riforma del terzo settore la quale con la disposizione contenuta all'articolo 4 comma 2 ha inteso valorizzare il ruolo degli enti privati escludendo le amministrazioni pubbliche e gli enti da queste assoggettate a direzione e coordinamento oppure controllati dalle stesse. La disposizione rispetta il principio di sussidiarietà e stimola l'intervento del settore privato negli ambiti di interesse generale così come meglio definiti all'art. 5. La modifica proposta ha come scopo quello di permettere agli enti che, pur perseguendo attività di interesse generale, integrano le condizioni di esclusione indicate all'art. 4 comma 2 di iscriversi nel registro avendo a disposizione un lasso di tempo congruo per poter adeguare i propri statuti eliminando le cause di incompatibilità. Qualora l'adeguamento avvenga entro il 31.12.2020 tali enti potranno accedere in via definitiva al registro unico nazionale del terzo settore, in caso contrario dovranno procedere alla cancellazione dallo stesso ai sensi dell'art. 50.

ARTICOLO 17

(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n.117/2017)

Inserire un ulteriore comma:

All'articolo 64, comma 2, lett.e) sostituire le parole "*un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni*" con le seguenti: "**due membri designati dalla Conferenza Unificata**".

Motivazione:

Riteniamo opportuno che nell'Organismo nazionale di controllo - ONC- sia assicurata la presenza di un rappresentante del sistema comunale (così come peraltro previsto negli Organismi territoriali di controllo) attraverso la previsione di due membri designati dalla Conferenza Unificata, uno in rappresentanza del sistema regionale e uno di quello comunale.

ARTICOLO 19

(Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo n.117/2017)

Le parole "*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano*" sono sostituite dalle seguenti: "**Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 di cui al decreto legislativo n.281/97**".

Motivazione:

si richiede modifiche all'art.72, comma 3 del d.lgs.n.117/2017, prevedendo che l'atto annuale di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in tema di utilizzazione del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore, sia preceduto dall'acquisizione di un'intesa in sede di Conferenza Unificata in luogo della Stato Regioni prevista dal decreto correttivo. Le attività di interesse generale finanziabili con il fondo, destinato agli enti del Terzo Settore, afferiscono ad una pluralità di ambiti di competenza anche di responsabilità comunale. I Comuni infatti, oltre a detenere la titolarità delle funzioni amministrative esercitano la regia degli interventi e servizi sociali sul territorio anche attraverso forme di coprogettazione, coprogrammazione e accreditamento con gli ETS.



Prevedere un ulteriore

ARTICOLO 18 bis

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo n. 117/2017)

All'articolo 71 comma 3 dopo la frase "Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo" inserire le seguenti **"nonché eventuali ulteriori importi determinati dall'Amministrazione proprietaria in base all'impatto sociale, occupazionale e culturale delle attività svolte, entro il limite massimo del canone stesso"**.

Motivazione:

Nella valutazione delle agevolazioni relative al canone concessorio, occorrerebbe tenere presente non solo la spesa per i restauri, ma anche l'impatto sociale e culturale più generale del progetto di valorizzazione e delle iniziative che vi si dovrebbero svolgere.

Prevedere un ulteriore

ARTICOLO 26 BIS

(Modifiche alla rubrica del capo II del titolo IX)

1. Dopo le parole "associazioni di promozione sociale" aggiungere le seguenti: "e sugli enti filantropici"

Motivazione: La medesima di cui all'art.27 bis

Prevedere un ulteriore

ARTICOLO 27 bis

(Introduzione dell'articolo 85 -bis del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. Dopo l'articolo 85, è aggiunto il seguente:

"Art. 85 bis Regime fiscale degli enti filantropici

1. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte degli enti filantropici sono esenti dall'imposta sul reddito delle società".

Motivazione:

Il legislatore con la riforma del Terzo settore ha, come è noto, espressamente riconosciuto gli Enti Filantropici quali Enti di Terzo Settore accanto alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione locale. Pertanto appare opportuno estendere anche ai suddetti enti le agevolazioni al momento previste solo per le associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato.

